

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ANITORI)

Roma, 31 maggio 2017

Sui disegni di legge:

(523) STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che il disegno di legge n. 2811, già approvato dalla Camera dei deputati:

- reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, disciplinando: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione;

- l'articolo 1 precisa che il provvedimento non incide sul sistema dei controlli sulle produzioni biologiche. Tale sistema è infatti già disciplinato dal decreto legislativo n. 220 del 1995 ed è oggetto di delega per la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, conferita con la legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo);

- l'agricoltura biologica viene definita come attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto basata prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere animale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, sul contributo alla riduzione dell'effetto serra mediante i biocarburanti;

- il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il metodo dell'agricoltura biodinamica (derivante dalla filosofia di Rudolf Steiner) è equiparato a quello dell'agricoltura biologica, solo se è applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica;

- l'articolo 2 stabilisce la competenza del Ministero dell'agricoltura, sull'attuazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica, mentre il successivo articolo 15 prevede l'abrogazione dell'analoga norma contenuta nel decreto legislativo n. 220 del 1995;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 3 stabilisce la competenza delle regioni a livello locale in materia di agricoltura biologica;

- l'articolo 4 istituisce il tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, con il compito di delineare indirizzi e le priorità del Piano d'azione previsto dal successivo articolo 5, nonché di esprimere pareri sugli interventi normativi in materia e di coordinare le attività di promozione delle autorità nazionali, locali e degli operatori;

- l'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti, in cui sono stabilite le azioni di sostegno all'attività degli agricoltori che convertono le produzioni al biologico, nonché le azioni per la diffusione di informazioni tecniche e di mercato, e il monitoraggio degli interventi finalizzati al rafforzamento del sistema;

- il Piano è finanziato con il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dall'articolo 6, in coerenza con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01);

- gli articoli da 7 a 9 sono volti a favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici mediante contratti di rete tra le imprese, nonché la ricerca tecnologica e la formazione professionale nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

- l'articolo 10 disciplina l'istituzione e le funzioni dei distretti biologici, destinati a promuovere la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

- con la medesima finalità, gli articoli da 11 a 14 disciplinano le organizzazioni interprofessionali, le intese di filiera, le organizzazioni di produttori biologici e la vendita di sementi biologiche;

considerato che il disegno di legge n. 523 reca disposizioni in parte simili a quelle del disegno di legge n. 2811, che prevedono, inoltre, l'istituzione di un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica, che può essere concesso solo per prodotti il cui intero ciclo produttivo è svolto in Italia e per i quali sono riportate nell'etichetta l'origine del prodotto stesso, ovvero delle materie prime di cui è composto, nonché la totale assenza di organismi geneticamente modificati e di loro derivati;

rilevato che i provvedimenti si pongono in linea con la politica dell'UE volta a favorire la diffusione dell'agricoltura biologica che, secondo i dati del 2015, copre poco più di 11 milioni di ettari, ovvero circa il 6,2 per cento delle terre coltivate in Europa, e vede la Spagna in testa con quasi 2 milioni di ettari, seguita dall'Italia con 1,5 milioni e dalla Germania con un milione di ettari, mentre il numero delle imprese dedicate all'agricoltura biologica risulta essere di gran lunga il maggiore in Italia;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al comma 3 dell'articolo 1, relativo all'agricoltura biodinamica, si suggerisce di limitare la disposizione a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero che "è consentito l'uso di preparati biodinamici" nell'ambito della produzione biologica vegetale, evitando di riferirsi a un "metodo" di agricoltura biodinamica e di equipararlo all'agricoltura biologica, ancorché condizionatamente al rispetto del predetto regolamento;

in riferimento all'istituzione di un logo nazionale di produzione biologica, previsto dal disegno di legge n. 523, si ritiene necessario specificare che esso può essere concesso subordinatamente al pieno rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 25 del predetto regolamento consente l'utilizzo di loghi nazionali di produzione biologica, nell'etichettatura, presentazione e pubblicità, per i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al medesimo regolamento;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di addivenire in futuro ad una normativa nazionale organica ed unitaria in materia di agricoltura biologica, che comprenda le disposizioni già vigenti, di cui al decreto legislativo n. 220 del 1995 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, in coordinamento con la normativa dell'Unione europea.

Fabiola Anitori